



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PER LA PUGLIA

DECRETO N° 38 /2020

IL PRESIDENTE

- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale, quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario, anche da remoto, per il solo periodo emergenziale;
- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*";
- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "*Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*";
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 46 dell'11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 16-11-2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a

distanza ex art. 16 comma 4, del D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

- visti i propri decreti nn. 32/2020 e 33/2020;
- letta la risposta del direttore della C.T.R., n. 7946 di prot. del 23.11.2020, che attesta la possibilità di attrezzare un'aula di udienza per ciascuna sede della Commissione, per celebrare l'udienza da remoto;
- sentiti il 3 dicembre 2020 i Presidenti delle CCTTPP della Puglia intervenuti, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili della Puglia, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate ed i Direttori provinciali, circa i criteri da indicare ai giudici per individuare *"le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza"* (art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato);
- ritenuto di dovere indicare i suddetti criteri nei seguenti: a) valore della causa superiore a €. 20.000,00, con possibilità di deroga da parte del giudice per motivi specifici; b) complessità della causa, ovvero numero e complessità dei documenti da esaminare; c) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello ove ha sede la CTP o la CTR ; criteri da valutare in via alternativa;
- ritenuto che per il periodo emergenziale la trattazione dei processi *"da remoto"* deve essere autorizzata in via generale, su istanza di parte, da tenersi secondo quanto previsto nel Decreto n. 46/2020 ed in applicazione delle Linee guida dettate dal Ministero per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito del Ministero all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> ;

DISPONE

I) per il PERIODO EMERGENZIALE

1. Ad integrazione dei propri decreti nn. 32/2020 e 33/2020, per il periodo di emergenza ivi indicato (attualmente fino al 31 gennaio 2021, o fino a data successiva, se detto periodo sarà soggetto a proroga da parte dell'Autorità nazionale) è **autorizzato in via generale e su domanda di**

- parte**, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, anche parzialmente, con collegamento da remoto;
2. Le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> ;
 3. In particolare, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica in detto periodo passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
 4. nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede con udienza da remoto, in videoconferenza (VDC), previa verifica della sussistenza delle sopra richiamate condizioni;
 5. nel caso in cui sia chiesta la discussione, e non sia possibile procedere con udienza in VDC, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
 6. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
 7. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

II) Per il PERIODO ORDINARIO

8. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 comma 4, ultima parte del D.L.

n. 119/2018, come modificato, **si indicano ai sigg.ri giudici i seguenti criteri, da valere in via alternativa, per la individuazione delle controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza:** a) valore della causa superiore a €. 20.000,00, con possibilità di deroga da parte del giudice per motivi specifici; b) complessità della causa, ovvero numero e complessità dei documenti da esaminare; c) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello in cui ha sede la CTP o la CTR ;

9. Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto sono quelle indicate nei seguenti atti normativi o regolamentari: a) art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato; b) Decreto n. 46/2020 del Direttore Generale delle Finanze; c) *“Linee guida tecnico-operative per le parti processuali”* e *“Linee guida tecnico-operative per i giudici tributari”* - *“Udienza a distanza -Sogei-MEF Dipartimento delle Finanze”*, consultabili all'indirizzo ministeriale <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> .

Si comunichi a tutti i PS, VPS e giudici della CTR, al Direttore della CTR ed ai segretari di sezione; ai Presidenti ed ai Direttori delle CC.TT.PP. della Puglia, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla D.G.T. del MEF, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, alle Camere di Commercio della Puglia ed al Garante per il Contribuente della Puglia.

Bari, 9 dicembre 2020

Il Presidente

Michele Ancona
